



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 32 DEL 23/12/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.

L'anno 2020, il giorno ventitre del mese di Dicembre, alle ore 20:20, in video conferenza, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica di 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti signori:

| Nominativo | Carica | Presente | Assente |
|---------------------|-------------|----------|---------|
| ZABBERONI SILVERIO | Consigliere | X | |
| MAGNANI GIANLUCA | Consigliere | X | |
| DELUCA LUIGI | Consigliere | X | |
| FOSCHI ALESSANDRO | Consigliere | X | |
| SCHIARATURA ROBERTA | Consigliere | X | |
| ROBERTI WILLIAM | Consigliere | X | |
| BAGAGLI GENNY | Consigliere | X | |
| GIANNINI CLAUDIO | Consigliere | X | |
| GESSI LORIS | Consigliere | X | |
| TOSI MARINA | Consigliere | | AG |
| MAZZA MIRELLA | Consigliere | X | |

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor Silverio Zabberoni

Partecipa alla seduta il Segretario Generale avv. Rita Benini, con funzioni anche di verbalizzante.

Vengono nominati dal presidente in qualità di scrutatori i consiglieri: ROBERTI WILLIAM, BAGAGLI GENNY, GESSI LORIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.11 del 27.06.2020 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020;

Richiamato quanto disposto dall'art. 1, commi 756 e 757 della L. 160/2019:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a ridurre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”

Considerato che alla data odierna le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 non possono essere applicate poiché non sono stati emanati né il Decreto Ministeriale previsto dal comma 756 e né l'applicazione risulta disponibile nel Portale del Federalismo fiscale previsto dal comma 757;

Ritenuto di confermare per l'anno 2021 le medesime aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2020;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente*

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari.

Visto l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento di cui al verbale di seduta;

Preso atto della dichiarazione di voto resa dal consigliere Mazza

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti: 10
Votanti: 10
Astenuti: /
Favorevoli: 10
Contrari: /

DELIBERA

per le motivazioni ed ai fini indicati nella premessa narrativa e che si intendono riportati integralmente nel presente dispositivo:

1. di confermare per l'anno 2021 le medesime aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) approvate per l'anno 2020 :

| | |
|--|------------------------------|
| ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cd. ab. di lusso) e relative pertinenze | Aliquota 6,00 x mille |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (di cui all'art.9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133 | Aliquota 1,00 x mille |
| FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (cd. immobili merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) | Aliquota 2,00 x mille |
| TERRENI AGRICOLI (tenuto conto dei criteri di <u>esenzione</u> individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n.53 della Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993 relativamente ai | Aliquota 7,6 x mille |

| | |
|---|--|
| Comuni montani o parzialmente montani/collinari , nonché dell' esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; | |
| IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D | Aliquota 9,6 x mille (La quota fissa del 7,6 x mille è riservata e versata a favore dello Stato, la quota del 2,0 x mille è versata a favore del Comune) |
| IMMOBILI AD USO COMMERCIALE CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE C (immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753) | Aliquota 9,6 x mille |
| IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (Unità immobiliari (ed alle pertinenze annesse) interamente locate – alle condizioni definite negli <u>accordi</u> tra le organizzazioni delle proprietà edilizie e quelle dei conduttori (<u>canone concordato</u>) dal soggetto passivo di imposta alle persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale. In base al c.2, art. 1 del D.M. 14 luglio 2004 <i>“per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge n.431/1998, così come previsto dal comma 1, art. 1 dello stesso D.M., si fa riferimento all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra Regione”.</i> Tali unità immobiliari godono della riduzione di imposta del 25%. | Aliquota 7,00 x mille |
| IMMOBILI (Abitazione) in COMODATO a parenti in linea retta (genitori/figli) Riduzione base imponibile al 50% contratto di comodato registrato e requisiti di cui all'art.1, c.747, lett. c) L. 27/12/2019, n.160 | Aliquota 10,6 x mille |
| AREE FABBRICABILI | Aliquota 10,6 x mille |
| IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati | Aliquota 10,6 x mille |

DETRAZIONI

In base all'art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote e le detrazioni deliberate per l'esercizio 2021 avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2021;
- di provvedere a quanto disposto dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. 160/2019, a seguito dell'emanazione del decreto Ministeriale previsto dal suddetto comma 756;

Inoltre,

vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con separata votazione per alzata di mano che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
Avv. Rita Benini

Il Sindaco
Silverio Zabberoni